

Le pagine che seguono prospettano le risultanze di un'indagine compiuta al fine di porre luce relativamente alle vicende occorse al Convento dei Cappuccini con l'annessa Chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli in Torremaggiore a seguito della legge del 7 Luglio 1866 n. 3036.

Esula dalla mia volontà l'intento di recriminare sugli eccessi dello spirito liberista, che, durante lo scorso secolo, per eccessivo e malinteso amore di libertà, infranse "*concordiam illam, quae semper rei et sacrae et civili fausta exstitit ac salutaris*" (GREGORIO XVI: *Mirari Vos* del 1832), ma se ci soffermiamo a considerare le realtà enunciate e sancite nei principii e nelle disposizioni del nostro DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO preconcordatario non sarà difficile intravedere un complesso di provvedimenti, artificiosi quanto bizzari, che, in nome di una giustizia e di una libertà propugnate per il bene comune, negavano a talune categorie i diritti più elementari, quali quelli della proprietà e dell'associazione: tali furono le leggi eversive degli Ordini e delle Corporazioni religiose e d'incameramento dell'Asse ecclesiastico.

Giusta sarebbe stata l'imposizione di equi gravami fiscali sulle proprietà di quegli Enti, che, il più delle volte, oltre agli immobili necessari per una modesta dimora, poco possedevano; ma iniqui ed illiberali furono quei postulati nel cui nome quelle comunità vennero totalmente depauperate e defraudati i loro membri, che liberamente e per suprema vocazione avevano eletto di vivere a quel modo, e che non solo vennero esiliati dai chiostri e dalla contemplazione religiosa, ma anche strappati da tutto ciò che di più sublime possa esistere, costretti a vagare raminghi in un mondo reso ostile da calunniose voci nei loro riguardi.

Nè il Concordato Lateranense del 1929 e tutte le leggi e regolamenti inerenti alla sua applicazione, che pure hanno plasmato una realtà nuova, temperando e smussando acredini e risentimenti, sono riusciti ad obliterare del tutto le tragiche vicende sofferte dalla Chiesa Cattolica in quel cruciale momento; e lo storico obiettivo e leale dovrà sempre additare ai posteri, assieme ai lati positivi e costruttivi, anche — come nel nostro caso — le ingiustizie e gli abusi commessi in quel periodo.

NOTA STORICA

Il Convento dei PP. Cappuccini fu fondato in Torremaggiore sul

Colle della Duchessa e propriamente in contrada REINELLA nel 1549 per interessamento e col contributo di Violante de' Sangro, moglie di Paolo e madre di Giovanfrancesco, primo Duca di Torremaggiore. La sua costruzione fu ultimata l'anno successivo. Sull'architrave della porta della sua Chiesa, infatti, leggesi:

TEMPLUM HOC S. MARIAE ANGELORUM ALIBI CONDITUM
A. D. 1549 HUC VERO TRANSLATUM 1628

Ed inoltre al fol. 89 della *Memoria della Fondazione di questa nostra Provincia dei Cappuccini di S. Angelo* si legge: « Nel 1550 fu fondato il Monastero Cappuccino in Torremaggiore circa un miglio lontano colla venia del Vescovo ad istanza di D. Violanta di Sangro Duchessa a di lei spese, ed in bel sito della sua famiglia ».

Per il terremoto del 1627 questo primitivo Convento si dissestò, ma non tanto, stando a ciò che si legge in una lettera del Padre Provinciale dell'Ordine indirizzata al Padre Generale allora residente a Napoli. Questa lettera venne pubblicata nel 1628 da G. A. FOGLIA, nel suo lavoro riguardante il terremoto in parola.

Ciononostante il Convento con il Tempio (sempre dedicato a Santa Maria degli Angeli) fu nell'anno successivo ricostruito laddove oggi è sito il civico ospedale con l'adiacente Chiesa.

In essa vi erano diversi dipinti di buona mano; (1) dalla collazione effettuata dei documenti e delle fonti si può affermare, però, che le tele migliori (il Fraccacreta ricorda una firmata:

SCHOLA TITIANA PINXIT 1549

e che portava nella parte inferiore la scritta: "Exaltata est Virgo Maria super omnes Choros Angelorum") sono sparite contemporaneamente alla dipartita dei PP. Cappuccini: molto probabilmente gli stessi Padri le trasportarono in luoghi più sicuri.

(1) Oggi sono conservati nella Curia Vescovile di S. Severo assieme ad un artistico leggio da Coro in legno di noce, ciliegio ed abete, già appartenente ai PP. Cappuccini. A tanto è stata indotta l'Autorità Diocesana per prevenire un'eventuale sottrazione. Ciò risulta dagli atti dell'ultima S. Visita di Mons. Vailati. I dipinti lasciati nella Chiesa sono due: un ritratto di P. Gabriele da Mentone in Sagrestia ed il grande quadro di S. Maria dell'Angeli sull'Altare Maggiore.

Il Convento, risparmiato dall'art. 1 del R. Decreto n. 251 del 17 Febbraio 1861, che si limitava a disconoscerne la consistenza giuridica di fronte alla legge civile, fu soppresso a seguito del R. Decreto 3036 datato in Firenze il 7 luglio 1866 e sottoscritto dal luogotenente Generale del Re, Principe Eugenio di Savoia-Carignano.

Del detto Decreto credo opportuno riportare gli articoli o quelle parti di essi che più da vicino ci riguardano:

« Art. 1) – Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazione religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatori e Ritiri anzidetti sono soppressi.

Art. 11) – Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni sopprese dalla presente Legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devolute al Demanio dello Stato coll'obbligo di inscrivere a favore del Fondo per il Culto con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del cinque per cento per ispese d'amministrazione.

I beni immobili di qualsiasi altro Ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizii parrocchiali e alle Chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opere dello Stato, mediante iscrizione in favore degli Enti morali, cui i beni appartengono, una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta.

Se vi siano beni, le cui rendite non sieno state denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nella revisione della tassa di manomorta, ne sarà determinata la rendita con le norme stabilite dalla legge del 21 Aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle Corporazioni sopprese.

Gli oneri inerenti ai beni che non importino condominio si in-

tenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra iscritta.

Con legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge.

Art. 18) – Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:

1) *Gli edifizî ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;*

3) I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli articoli 20 e 21;

6) I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizî appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, per la cui destinazione si provvede coll'articolo 24.

Art. 19) – Ai Comuni, nei quali esistono le case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblicata iscritta a norma del precedente articolo 11 e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria.

Per ottenero siffatta devoluzione i Comuni dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo pel culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle Case o degli Stabilimenti soppressi in proporzione dei beni che loro pervengono.

Art. 20) – I fabbricati dei conventi soppressi da questa o dalle precedenti Leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno, conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purchè ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicizia, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Provincie.»

Emerge chiaro dal dispositivo testè riportato che mentre tutti gli immobili costituenti il Convento venivano incamerati, venivano fatte salve le Chiese, che rimanevano, perciò, in potere dell'Ordine. E così fu pure nel nostro caso.

Da Atti e Documenti successivi (e propriamente dal richiamo fattone nell'istrumento di affrancazione di canone a rogito del notaio Michele Piccinino da Torremaggiore in data 14 giugno 1882 ed in seguito riportato) si evince che il 16 giugno 1867 - con verbale di cessione in pari data, approvato dall'Intendente di Finanza il 16 luglio s. a. e registrato a Torremaggiore il 4 agosto stesso anno - il Comune di Torremaggiore entrava in potere delle parti redditizie dell'ex Convento dei Cappuccini, mercè pagamento di annuo canone di lire cento.

L'originale di quest'atto è oggi irreperibile per i seguenti motivi:

a) l'Ufficio del Registro di regola conserva gli atti per dieci anni, quindi li trasmette all'Archivio Notarile Distrettuale (nel nostro caso: Lucera) dove gli atti privati - tale è il documento della fattispecie essendo stato registrato al mod. 2 - continuano ad essere riposti per un trentennio: trascorso il qual periodo vengono inviati al macero (oggi sono donati alla C. R. I.);

b) Nè può trovarsi copia dell'atto presso la Conservatoria delle Ipotecche e dei Registri Immobiliari - Sezione affrancamento Canoni - perchè quest'Ufficio, che nacque in Francia a seguito della Rivoluzione e fu portato in Italia con le riforme del periodo napoleonico con fini meramente fiscali nei confronti della proprietà privata, non impose obbligatoriamente fin dal principio la trascrizione degli atti: essa fu san-cita obbligatoriamente solo nel 1919. Gli Atti privati, comunque, anche se registrati, non venivano di regola mai trascritti.

Gli stabili ex conventuali incamerati venivano, per la legge prefata, ceduti ai Comuni se questi dimostravano di averne bisogno per fini caritativi o di pubblica necessità. Per tal motivo il Comune di Torremaggiore affidò in amministrazione alla *Congrega di Carità* l'OSPEDALE CIVILE, già esistente presso la dissacrata Chiesa di San Giacomo Apostolo, in parrocchia di Santa Maria della Strada, affiancando all'ospedale stesso un mendicicchio.

Dapprincipio, per lo stupore destato da provvedimenti tanto radicali

come quello della soppressione totale degli Ordini religiosi e per l'incertezza che un tal stato di cose potesse continuare, non si pensò nemmeno ad articolare organicamente con provvedimenti adeguati queste Opere Pie; e fu così che dovettero passare ben quattro anni da che si venne in possesso degli edifici del Convento, perchè gli amministratori del Comune di Torremaggiore sentissero la necessità di far riconoscere l'istituzione dell'Ente e stilassero, in data 31 dicembre 1871, lo Statuto organico.

Per dovere di esattezza aggiungo che nel 1891 furono chiamate ad assistere al mendicicomio ed all'Ospedale le Suore *Figlie di Sant'Anna* e che nel 1916, ivi annesso, fu fondato un'orfanotrofio con un lascito all'uopo elargito da Francesco Paolo Ciaccia.

La legge n. 5253 del 20 Gennaio 1880, corredata dalle relative istruzioni in data 1° maggio 1880 n. 76; 15 aprile 1881 n. 35; ed infine dalla Circolare del Fondo per il Culto n. 153 del 15 marzo 1882, dava la possibilità di affrancare i canoni, i censi, i livelli ed altre simili prestazioni.

La legge 5253 all'art. 1 enunciava che “nelle affrancazioni che si operano... in confronto del Demanio, del Fondo per il Culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, è fatta facoltà ai debitori delle annue rendite e prestazioni a cui le dette leggi si riferiscono, di liberarne gli immobili, assumendo l'obbligazione di pagare nei modi seguenti un capitale eguale a quindici volte la effettiva prestazione di un anno”.

Al contrario l'art. 3 della Circolare del Fondo per il Culto citata (n. 153 del 15 marzo 1882) precisava che “i canoni delle parti redditizie dei Conventi ceduti a norma dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 devono affrancarsi secondo le norme del diritto comune, pagando cioè il capitale corrispondente in ragione del 100 per ogni cinque lire di rendita”.

Non essendo stato ancora emanato nel 1881 quest'ultimo provvedimento di guisa che i cessionari delle parti redditizie dei Conventi soppressi potessero facilmente uniformarsi alla prassi seguita dalla Direzione del Fondo per il Culto in merito all'affrancamento dei canoni in parola, la vicenda subì delle digressioni dal momento che gli Amministratori del Comune di Torremaggiore volevano affrancare il canone,

ma alla ragione del 15 per uno; la qual opinione non veniva condivisa dagli Organi superiori, come ben si scorge dal contenuto della seguente

Conclusione Consiliare.⁽¹⁾

«L'anno 1881, il giorno 29 dicembre in Torremaggiore; Previo legale invito riunito il Consiglio Comunale in Convocazione straordinaria autorizzata dal signor Sottoprefetto di Sansevero con nota del giorno 22 andante mese n. 6449.

Sotto la presidenza dell'Assessore anziano signor Bellantuoni Michele sonosi presentati i Consiglieri Signori Ametta Orazio, De Pasquale Giovanni, Piccinino Felice, Lippi Antonio, Piano Matteo, e Piccinino Pasquale coll'assistenza del sottoscritto Segretario.

I Consiglieri assenti sono i Signori Leccisotti Domenico, Lamedica Michele, Trematore Emanuele, Lamedica Emilio, Ricci Michele, Lamedica Domenico, Mariani Matteo, Marini Federico, Modesti Luigi, Mariani Luca, Ancona Antonio, Borrelli Leopoldo, e Ciaccia Giuseppe, dimesso. Il Presidente col numero di sette Consiglieri presenti ha dichiarato legalmente aperta la seduta in seconda convocazione, ed ha manifestato di doversi deliberare sulla proposta relativa all'affrancamento del canone dovuto all'Amministrazione del Fondo per il Culto sul Convento degli ex Cappuccini, ceduto al Comune mediante il canone annuale di lire 100-00. Il Presidente espone che questo Consiglio Comunale in vista della legge 29 (*sic*) gennaio 1880, n. 5253 stanziava sul bilancio del corrente anno apposito articolo per lo affrancamento del canone in parola. Fin dal giorno 23 settembre ultimo quest'Amministrazione domandava a quella del Fondo per il Culto l'affrancamento del detto canone a norma della succitata legge, obbligandosi di pagare prontamente il capitale, onde godere il beneficio del rilascio del sei per cento sulle rate anticipate.

Il signor Intendente per mezzo di questo Ricevitore del Registro con nota del 4 Novembre ultimo n. 5394⁽²⁾ sez. 7 ha manifestato che per massima adottata dall'amministrazione suddetta, ed accettata dai diversi Municipi del Regno, la legge 29 (*sic*) Gennaio di sopra citata non è

(1) Archivio Comunale di Torremaggiore - Delib. Cons. 1880-1886 (vol. 10).

(2) Nell'atto di affrancamento a rogito del Not. Piccinino si legge: 1394.

applicabile alle parti redditizie dei Conventi ceduti ai Comuni, ostandovi l'art. 20 della legge 7 luglio 1866, la quale prescrive che l'affranco del canone della specie deve esser fatto col pagamento del capitale alla ragione del 100-00 per 5-00 lire di rendita, affrancando secondo le regole del dritto comune. Ora sul bilancio dello spirante anno trovansi stanziare lire 1.503-37, e dovendosi affrancare colle norme e secondo l'art. 20 della legge 7 luglio 1866, occorre la somma di lire 2000-00, così invita l'onorevole Consesso di deliberare se intende di affrancare il canone in parola e nell'affermativa provvedere mercè storno alle rimanenti lire 496-63 compimento delle lire 2.000-00.

IL CONSIGLIO - Udita la proposta del Presidente, e le pratiche tenute sul riguardo.

Visto il bilancio dello spirante anno che offre per tale spesa la somma di lire 1503-37.

ALL'UNANIMITA' - DELIBERA affrancarsi il canone di lire 100-00 dovuto all'amministrazione del fondo per il culto, sul Convento dei Cappuccini di questo Comune, colle norme sancite nell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, in altri termini secondo le regole del dritto comune, pagando il capitale di lire 100-00 per ogni lire 5-00 di rendita, operandosi lo storno di lire 496-63 dall'art. 97 del bilancio dello spirante anno, aggiungendole all'art. 48 a compimento delle lire 2.000-00.

Precedente lettura il verbale è approvato. IL SEGRETARIO: G. Ancona. - IL CONSIGLIERE ANZIANO: P. Piccinino. - IL PRESIDENTE: Michele Bellantuono.

A seguito della suesposta deliberazione il canone veniva affrancato e la proprietà degli edifici dell'ex convento cappuccino passava definitivamente al Comune di Torremaggiore con l'atto pubblico qui di seguito riportato: (1)

AFFRANCAMENTO. - REGNANDO SUA MAESTA' UMBERTO PRIMO PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. L'anno Mille-ottocento-

(1) Archivio Notarile Distrettuale di Lucera. Numero 783 del Repertorio Notarile; Numero 79 del Repertorio di Registro. Atto n. 139. Scheda del Notaro Michele Piccinino.

ottantadue - 1882 - il giorno - Quattordici - 14 - Giugno, in Torremaggiore, nella casa Municipale, sita vicolo Oratorio dei Morti N.-- Avanti di me MICHELE PICCININO, Notaio residente in Torremaggiore; iscritto presso il Consiglio Notarile del Distretto di Lucera - al n. 83, ed in presenza di: Antonio PIRONTI fu Nicola, civile, - e di Antonio JACOVELLI fu Luigi, possidente, testimoni idonei, nati e domiciliati in Torremaggiore ed a me ben noti.

Si sono costituiti: i Signori Emmanuele Trematore di Cesare - e Pasquale Iuso fu Raffaele, il primo in qualità di Sindaco e il secondo in qualità di Tesoriere di questo Comune, Avvocati, nati e domiciliati in Torremaggiore. Ed il Signore Paolo Cagno fu Tommaso, Ricevitore del Registro di questo Comune, nato in Oneglia, e qui residente per ragioni di suo ufficio. I detti Signori sono da me Notaro personalmente conosciuti. I Signori Trematore e Cagno, nelle suddette qualità, hanno dichiarato: Che questa Amministrazione Comunale, quale cessionaria delle parti redditizie dell'ex Convento dei P.P. Cappuccini di questo Comune, giusta il verbale dei -sedici- Giugno- mille-ottocento-sessantasette, superiormente approvato addì -sedici- Luglio - dello stesso anno, registrato addì - Quattro-Agosto- successivo in quest'ufficio- al n. 148, mod. 2 - Volume 3° - Lire 27-10, Lamedica, paga ogni anno all'Amministrazione del Fondo pel Culto un canone di lire Cento - 100-00. Che volendo l'Amministrazione debitrice redimere il fondo del detto Canone, con deliberazione consiliare dei -Ventinove- Dicembre- Mille- Ottocento-ottantuno ha votato l'affrancamento del canone, di cui si tratta, mediante il pagamento di Lire Due-mila - 2.000-00, cioè di un capitale calcolato alla ragione del Cento per ogni cinque lire di rendita, a norma dell'articolo 20 della legge -Sette- Luglio - Mille -ottocento - sessantasei. Che essendo stata la relativa istanza accolta dall'Intendenza di Finanza ed autorizzato esso signor Cagno a stipulare con questo Municipio il contratto di affrancamento, di cui si tratta, giusta la nota dei -quattro- Novembre - Mille-ottocento- ottantuno, Numero 1394 - Sezione 7° - e dei - diciannove - Marzo - corrente anno, Numero 1464, Sezione A/7°, le parti richiedono il mio ministero per la stipulazione del presente atto. Mercè il quale atto il Municipio di Torremaggiore, rappresentato dal sindaco, Signor Trematore, redime il detto Convento dei

Cappuccini, sito in questo piano comunale, dal peso dell'annuo canone di lire Cento dovuto all'Amministrazione del Fondo pel Culto; e il Signor Cagno presta il suo consenso a tale affrancamento. Dopo di che, in vista di me Notaio e dei testimoni, il Tesoriere di questo Comune, Signor Iuso, ha in tanti Buoni biglietti di banca pagato al signor Cagno il capitale d'affranco ammontante alla somma di Lire Due-mila, 2.000-00, la quale somma il Signor Cagno ha imborsata rilasciandone quietanza, e promettendo di consegnare al Tesoriere Signor Iuso la bolletta di ricevuta, che dovrà unirsi al mandato di pagamento tratto da questa Amministrazione Comunale a carico del Tesoriere per l'affrancamento in parola. Stante tale affrancamento, il fondo, del quale si tratta, resta liberato dal canone che vi gravitava, e l'Amministrazione di questo Comune liberata di ulteriori pagamenti, dovendosi il detto Convento con l'annesso giardino ed accessori tutti considerare di piena proprietà del Municipio di Torremaggiore. In pagamento poi della rata del canone dal -Primo - Gennaio - a Quattordici - Giugno - corrente anno, il Tesoriere Signor Iuso, in vista di me Notaio e dei Testimoni, ha pagato al Signor Cagno altre Lire Quarantacinque e centesimi 55, in tanti buoni biglietti di banca. Ed il Signor Cagno, nell'accusare la ricevuta ha promesso di consegnare al signor Iuso la bolletta di quietanza. Il presente contratto avrà il suo pieno effetto, quando sarà stato superiormente approvato. Le spese di questo atto e della copia da rilasciarsi al Ricevitore Signor Cagno per la superiore approvazione sono a carico di questo Municipio. Fatto e da me ricevuto il presente atto che è stato scritto da persona di mia fiducia in due fogli ed in cinque pagine, e viene sottoscritto dai Signori costituiti tutti dai testimoni e da me Notaio. Prima delle sottoscrizioni, ed in presenza dei detti testimoni, di questo atto si è dato lettura da me Notaio alle parti, le quali da me interpellate, hanno dichiarato di essere lo scritto conforme alla loro volontà. Firmati: Emanuele Trematore, *Sindaco* - Pasquale Iuso, *Tesoriere* - Cagno Paolo, *Ricevitore Registro* - Antonio Pironti, *Testimonio* - Michele Piccinino, *Notaro* residente in Torremaggiore. Vi è l'impronta del sigillo notarile con la scritta: "Michele Piccinino - Notaro - in Torremaggiore".

Registrato - a Torremaggiore - addì - Ventuno - Agosto - 1883 al
Numero 281 - Mod. 1° - Volume 23 - Foglio 136 - Atti pubblici

esatte lire 91-00 dico: (Lire Novantuno) - Il Ricevitore F.to: Cagno. Vi è la specifica del Notaro in lire 120-60 (Sono in totale - Lire Cento - venti - e centesimi sessanta) - Firmato: Michele Piccinino, *Notaro*.

Si noti che l'atto succitato fu registrato oltre quattordici mesi dopo che fu rogato: se ne deve dedurre che tanto tempo, o quasi, impiegò la *superiore approvazione* (dell'Intendenza di Finanza di Foggia e della Direzione centrale del Fondo per il Culto) ad essere emanata ed a corroborare in tal modo la validità del contenuto del contratto di affrancamento.

Non sono riuscito a rintracciare il documento contenente tale approvazione nè presso l'Archivio dell'Ufficio del Registro di Torremaggiore, nè presso l'Archivio Notarile di Lucera, nè nell'Archivio e nel Protocollo del Comune di Torremaggiore per gli identici motivi riguardanti il verbale del 16 giugno 1867 e del quale dianzi più diffusamente ho trattato.

In via deduttiva si può concludere che - dal momento che il Comune di Torremaggiore non corrispose più alcun canone per l'oggetto trattato al Fondo per il Culto - si ebbe piena e completa ratificazione all'atto di affrancamento di cui sopra.

Stando all'attendibilità di una minuta - non firmata e redatta il 27-1-1900 a nome del Presidente della Congregazione di Carità di Torremaggiore - fu, in seguito, offerta la proprietà degli immobili facenti capo ai soppressi Cappuccini alla stessa Congregazione.

Dubito dell'autenticità del documento (anche per alcuni errori sostanziali in esso contenuti), che, comunque, qui di seguito ecco riportato:

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Circondario di Sansevero

Congregazione di Carità di Torremaggiore

N. 9

Oggetto: *Chiesa dell'ex Convento Cappuccino*.

Torremaggiore, 27 gennaio 1900

Da praticato esame degli atti dell'Archivio del Comune di Torremaggiore, lo scrivente è venuto a conoscenza che la Chiesa annessa al locale ex Convento dei Cappuccini è passata in proprietà

di questo Comune con verbale di cessione in data 16 giugno 1867, superiormente approvato il 16 luglio stesso anno, registrato al successivo 4 agosto al n. 148, mod. 2., vol. 3.

Che tale cessione ebbe luogo mercè il pagamento di un canone annuo di L. 100 -Cento- ed in seguito affrancato dal Municipio con atto a rogito del Notaio Piccinino, mediante pagamento di L. 2000 -duemila-.

In conseguenza non può l'Autorità Governativa offrire la proprietà dell'immobile suddetto a questa Congregazione di Carità, e nulla è la promessa accettazione fatta dalla Congrega.

Si fa quindi preghiera a Vossignoria di chiedere informazioni all'onorev. Intendenza di Finanza, e di riferire in proposito.

Il Presidente

All'ill.mo Sig. R. Ricevitore del Registro - Torremaggiore.

E' chiaro che la lettera dovrebbe essere stata redatta per rendere piana la situazione in merito alla proposta fatta da parte del Fondo per il Culto (che solo - da padrone - avrebbe potuto disporre degli edifici ex conventuali) alla Congregazione di carità di Torremaggiore, perchè quest'ultima acquistasse la proprietà dell'ex Convento.

Il contenuto della missiva lascia desumere che l'Amministrazione della Congregazione di carità si fosse precedentemente impegnata ad effettuare la compera; ma, in prosieguo, venendo a conoscenza che quegli immobili - giusto l'atto citato a rogito del Notaio Michele Piccinino - erano stati già alienati in favore del Comune di Torremaggiore, comunicasse al locale Ricevitore del Registro la nullità della promessa accettazione, nullità giustificata appunto dai motivi illustrati.

Ma, come dicevamo, un duplice ordine di considerazioni osta alla incondizionata attendibilità della lettera.

E primieramente faccio notare la perplessità destata dalla palese negligenza dimostrata dall'Amministrazione del Fondo per il Culto, che mai avrebbe dovuto alienare proprietà non di sua pertinenza, specialmente poi se da tali proprietà non percepiva alcun canone da oltre tre lustri.

In secondo luogo il testo del documento parla della Chiesa dell'ex Convento, e poi, alludendo all'atto di compravendita, cita (sebbene con scarsissima precisione e quasi oserei dire con reticenza) quello di affrancamento del canone corrisposto relativamente ai soli edifici ex

Conventuali, e soltanto ad essi, con esclusione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, giusta la già tante volte ricordata legge del 7 luglio 1866, la quale - all'art. 18 - faceva espressamente salvi gli edifici destinati ad uso di culto dall'incameramento e devoluzione al Demanio dello Stato.

A meno che non si voglia pensare che l'Amministrazione del Fondo per il Culto offrisse in vendita la Chiesa stessa - cosa gravissima perchè avrebbe alienato fondi non suoi - alla Congregazione di Carità e questa ultima, pensando che anche quell'immobile era stato trasferito al Municipio con l'atto di affrancamento citato, avesse declinato l'offerta. Ipotesi, questa, non opinabile, perchè se così fosse stato, il Fondo per il Culto avrebbe reiterato la proposta alla Congregazione medesima o, in ogni caso, avrebbe in un altro qualsiasi modo affermati i suoi diritti sulla Chiesa; cosa che, naturalmente, non accadde; e tutto ciò promana anche più evidente da quanto qui di seguito si andrà esponendo.

Dagli atti del nuovo catasto edilizio urbano del Comune di Torremaggiore si evince che alla partita n. 368 risulta iscritta *Chiesa dei Cappuccini* in Torremaggiore - non è quindi la Chiesa oggetto di proprietà del Comune o di qualsivoglia altro Ente - per il seguente edificio: Foglio di mappa 42 particella « A », Contrada Cappuccini, categoria E|7 (unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi), senza rendita catastale perchè esente dall'imposta fondiaria in via permanente (edificio a scopo di culto pubblico).

Si attesta inoltre che alla partita n. 486 del nuovo Catasto edilizio urbano del Comune di Torremaggiore risulta iscritta la ditta « Comune di Torremaggiore », tra maggiore consistenza urbana, per le seguenti unità immobiliari:

- a) Foglio 42 particella 40|sub. 1 Convento, contrada Cappuccini, sotterraneo e pian terreno, metri cubi 1701, categoria B|1, rendita catastale L. 2.551,-;
- b) Foglio 42 particella 40|sub. 2, Convento, Contrada Cappuccini, primo piano, della cubatura di mc. 1.999, categoria B|2 (alloggi ex conventuali adattati ad Ospedali) rendita catastale L. 3.398,-;
- c) Foglio 42 particella 66|--, Convento, Contrada Cappuccini, pian terreno e primo piano, metri cubi 2.683, categoria B|1 rendita catastale L. 4.024.

Ed inoltre alla partita n. 160 del vecchio Catasto urbano del Comune di Torremaggiore, risulta iscritta la Ditta « Comune di Torremaggiore » per vari cespiti tra cui i seguenti:

Fabbricato già « Convento dei Cappuccini » per uso di Ospitale civile, composto di *piani due e vani quindici*, distinto col mappale XXX, via Largo al Piano, con i seguenti estimi imponibili:

L. 79,69 (al 1870)

L. 89,69 (al 1878)

L. 468,75 (al 1925)

L. 43.080 (dal 1952 in poi)

Il suddetto fabbricato, ex convento dei Cappuccini, trovasi allibrato alla suddetta partita e Ditta (Comune di Torremaggiore) sin dall'impianto del vecchio Catasto, il quale risale all'anno 1877; nella citata partita di carico dice:

« proviene dal prospetto B, n. 604 ».

Il detto prospetto B non è più in Conservazione presso l'Ufficio del Catasto di San Severo.

(Descrizione storica della consistenza urbana in base ai dati del nuovo e del cessato Catasto; rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette di San Severo il 16 luglio 1964. Direttore: Luigi Mazzamurro).

LA CONFRATERNITA DEL SS. CROCIFISSO

La Chiesa di S. Maria degli Angeli, dopo che i Cappuccini si allontanarono, stava quasi per raggiungere un punto di estrema desolazione; ed infatti non vi era introito alcuno di che mantenere i Ministri dell'Altare, anche se, per il fabbisogno, pochissimo si richiedeva. Ma la popolazione di Torremaggiore era tradizionalmente molto legata a quel sacro luogo ed al culto per S. Antonio ed il SS. Crocefisso che ivi si andò praticando da lungo tempo; per il che diversi agiati e religiosi cittadini, nel 1882, si rivolsero all'Ordinario Diocesano, mons. Antonio La Scala, perchè concedesse il permesso di congregarsi in Sodalizio sotto il titolo del SS. *Crocefisso* nella Chiesa, ormai praticamente abbandonata.

Ma quel Vescovo, prima di concedere il suo assenso all'erezione

canonica, volle munirsi della suprema approvazione della Suprema Autorità romana. Tanto si evince da ciò che lo stesso Presule successivamente scrisse nella *Platea* a stampa di quella Confraternita (1):

« Quum multi cives Turrismajoris ex Nostra Diocesi enixius petiissent a Nobis, ut in Ecclesia ad Fratres Cappuccinos spectante, instituendae Confraternitatis, titulo SS. Crucifixi, sibi fieret facultas, maximae pietatis causa in huiusmodi imaginem ac Ecclesiam; Nos, etsi in hac re jure ordinario praediti, quum tamen ageretur in praesentiarum de Ecclesia ad Ordinem religiosum pertinente, Beatissimum Patrem rogavimus instituendae praedictae Confraternitatis singularem potestatem. Haec a Beatissimo Patre per Sacram Episcoporum Regularium Congregationem Nobis facta fuit sequentibus conditionibus: »

(tr.: Avendoci ardentemente richiesto molti abitanti di Torremaggiore, luogo della nostra Diocesi, di erigere una Confraternita sotto il titolo del SS. Crocifisso nella Chiesa appartenente ai PP. Cappuccini, per la grandissima venerazione tributata a quel Simulacro ed a quel tempio; Noi, sebbene muniti di potestà ordinaria, trattandosi tuttavia di Chiesa spettante ad un Ordine religioso, abbiamo impetrato dal Beatissimo Padre speciale facoltà per erigere la predetta Confraternita. Tale facoltà Ci fu concessa dal Romano Pontefice, per mezzo della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari alle seguenti condizioni:)

« Illustre e Molto Rev. Mons. come Fratello

Con foglio datato 3 Giugno, prossimo passato, si faceva la S. V. ad esporre a questa Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari che la Chiesa de' PP. Cappuccini di Torremaggiore per la quale gli abitanti di detto luogo hanno nutrito sempre divozione, trovasi dopo la morte del p. Cappuccino che n'era rimasto Rettore, retta da un solo Sacerdote secolare, e perciò poco o nulla officiata e che per avvantaggiarne il culto ed il bene spirituale di quella popolazione è stata richiesta la S. V. di concedere ai detti abitanti di potersi nella medesima riunire in Sodalizio sotto il titolo del SS. Crocifisso. Ma trattandosi di Chiesa appartenente

(1) *Platea della Congregazione sotto il Titolo del SS. Crocifisso eretta nella Chiesa dei soppressi Cappuccini di questo Comune di Torremaggiore, S. Severo, 1898. Pp. 13-15.*

a Regolari ne chiede licenza. Questa Sacra Congregazione pertanto in forza di speciali facultà benignamente accordate dal S. Padre, autorizza la S. V. qualora servendosi delle sue facultà Ordinarie si determini all'erezione del detto Sodalizio, a permettere ai Confratelli di riunirsi provvisoriamente e fino a che non ritornino i pp. Cappuccini, nella detta Chiesa, ingiungendo però ai detti Confratelli di non fare innovazioni nè nella Chiesa, nè nei locali annessi curandone per altro la manutenzione. Sarebbe poi opportuno che a Rettore di detta Chiesa nominasse la S. V. un p. Cappuccino tantopiù che si sa esservene uno dimorante in Torremaggiore. Tanto dovea significarle e Dio La prosperi. Di V. S. - Roma 31 Luglio 1882 - Come Fratello - I. Card. Ferrieri Pref. - Luogo del Sigillo - I. Masotti Segretario ».

A seguito di tanto il Vescovo decretava:

« Perpensa igitur civium Turrismaioris petitione commemorata.

Perpenso rescripto praefato una cun conditionibus in illo allatis.

Perpensa tum spirituali utilitate, qua fideles afficere potest Confraternitas praedicta, tum cultus illius Ecclesiae decore.

Statuimus, ut hac in Ecclesia Confraternitas SS. Crucifixi, cuius ara jam existit in ipsa Ecclesia, constituatur conditionibus in rescripto expositis, et omnino observandis.

Quapropter, juxta rescriptum, dictae Ecclesiae Rector, mandamus, ut sit P. Antonius Bellantuoni Cappuccinus ex Turremajore, Confraternitatis Praefectus, tantum primitus a Nobis renuntiatus, Dominicus Piccinino; Cappellanus Franciscus Mariani. Praefectus aequae ac Cappellanus sint ad tempus secundum Confraternitatum consuetudinem. Statuta autem proxime redigenda a Praefecto, et a Nobis adprobanda sunt. Confraternitatis inauguratio locum habebit die a Nobis fixa, et hisce modis:

Sacerdos Salvator Celozzi, a Nobis delegatus, praeficiet functioni. Ad SS. Crucifixi aram Missa sollemnis peragetur. Hac confecta, Delegatus vel Cappellanus hoc statutum in publicum edet. Deinde ex altari Praefecto in primis, et postea ordinatim reliquis sodalibus habitus vel saccus, cuius forma a Nobis in antecessum adprobanda, scapulis imponetur. Praefectus in possessionem veniet, locum suum occupans. Tandem Te Deum canetur gratiarum orationibus adnexis. - S. Severi, die 12 Maj 1883.

† Ant. La Scala - Episcopus S. Severi ».

(Tr.: Vista la surriportata petizione dei cittadini di Torremaggiore.

In virtù del prefato Rescritto con le condizioni riportatevi.

Al fine di favorire sia l'utilità spirituale che la predetta Confraternita potrà apportare ai fedeli, che il decoro del culto nella Chiesa medesima

DECRETIAMO

che in essa Chiesa venga eretta, alle condizioni del rescritto – che dovranno osservarsi scrupolosamente – la Confraternita del SS. Crocifisso, il cui altare già trovasi innalzato.

E, pertanto, giusto il riferito rescritto, disponiamo che P. Antonio Bellantuoni, Cappuccino da Torremaggiore, assuma la carica di Rettore della Chiesa e che Priore della Confraternita, solo per questa prima volta nominato da Noi, sia Domenico Piccinino; all'ufficio di Cappellano chiamiamo il sac. Francesco Mariani. Gli uffici di Priore e di Cappellano dureranno secondo l'uso delle Confraternite. Gli Statuti, da redigersi al più presto dal Priore, dovranno essere corroborati dalla Nostra approvazione. L'inaugurazione della Confraternita avrà luogo in un giorno fissato da Noi e con il seguente programma:

Il sac. Salvatore Celozzi, Nostro Delegato, presiederà la funzione. Sarà celebrata la Messa solenne all'altare del SS. Crocifisso.

Quindi dal Delegato Vescovile, o dal Cappellano, verrà pubblicamente letto questo Decreto.

A questo punto, innanzi all'altare, verrà imposto, prima al Priore e successivamente, ordinatamente, a tutti gli altri Confratelli, la veste sodale, la cui forma sarà in precedenza approvata da Noi stessi.

Il Priore verrà immesso ufficialmente in possesso della sua carica col farlo assidere al suo posto (di presidenza).

Alla fine si canterà il *Te Deum* unitamente alle altre preghiere di rendimento di grazie.

S. Severo, 12 maggio 1883. – † Antonio La Scala – Vescovo di S. Severo).

La Confraternita, così sorta, si diede gli Statuti organici o Regole sodali con deliberazione del 27 marzo 1898.

In seguito quel pio organismo molto contribuì all'abbellimento della Chiesa, come più e meglio sarà detto in seguito: ma mai si ebbe il

riconoscimento civile della sua personalità giuridica.

Oggi, purtroppo, versa in uno stato di quiescenza per mancanza di nuovi ascritti.

La legge portante l'approvazione di provvedimenti finanziari per la conversione dei beni immobili delle Fabbricerie (allegato P), recante il n. 5784 e datata in Firenze il giorno 11 agosto 1870, all'articolo 4 recitava letteralmente:

« Nella esenzione della conversione stabilita nell'art. 18 della Legge 7 luglio 1866 sono compresi:

a) gli edificii ad uso di culto;

b) Gli edificii necessari ad uso d'Ufficio delle rispettive amministrazioni, o di abitazione dei Rettori, Coadiutori, Cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria ».

In applicazione di tale prescritto, o almeno in parziale applicazione di detto, troviamo che verso il principio del presente secolo la Congregazione di Carità cedette di fatto, ma senza che intervenisse alcun atto formale di retrocessione a sanzionare la consegna, due piccoli locali alla Confraternita del SS. Crocifisso, che all'epoca aveva in consegna la Chiesa; e la Confraternita li usò come deposito di mobili e suppellettili liturgiche e quale abitazione per il sagrestano-custode della Chiesa, che per tutto quel periodo e fino al 1921 fu tale Giuseppe Lipartiti, fu Giuseppe, nato a Torremaggiore il 28 marzo 1849 ed ivi deceduto il 29 gennaio 1923⁽¹⁾. Dopo di tal periodo i locali che vennero sempre ritenuti - legittimamente del resto - pertinenza della Chiesa furono affidati alla Suora Portinaia dell'Ospedale, che curava anche lei alle dipendenze della Confraternita prelodata la manutenzione, parziale, della Chiesa. E penso che per questo motivo l'Ufficio Amministrativo Diocesano non abbia provveduto a chiedere la retrocessione della « congrua pars » degli edifici

(1) Le asserzioni riportate trovano il loro fondamento essenziale nella realtà dei fatti e vengono confortate dalle testimonianze di numerose persone specificamente qualificate, e tra esse di Michele Lariccia fu Giovanni, già Amministratore Delegato della Confraternita e di Alfonso Campanella, Decano della medesima, che già ne ricoprì la carica di Segretario.

ex-conventuali per abitazione del Rettore della Chiesa e pertinenze strettamente necessarie, che sarebbe spettata e spetta all'Ordinario Diocesano a tenore delle norme contenute nella legge del 27 maggio 1929, n. 848, in attuazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

I locali in parola, ceduti di fatto alla Confraternita dall'Ente Gestore dell'Opera Pia (Ospedale Civile « San Giacomo » e Ricovero di Mendicità) quale legittimo rappresentante del Comune di Torremaggiore, proprietario, erano ubicati sulla destra del dismesso ingresso all'Ospedale medesimo (immediatamente all'est della porta d'ingresso della Chiesa).

Essi furono mantenuti nella destinazione accennata fino al 1959, quando ad opera dell'E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) nuovo Ente Gestore dell'Ospedale Civico furono incorporati all'edificio dello stesso, durante i lavori di restauro ed ampliamento effettuati, ed adibiti a locali per amministrazione ed economato ed Uffici vari annessi.

In tale occasione, inoltre, la stessa amministrazione dell'E. C. A. edificava alcuni vani nel giardino retrostante la sagrestia della Chiesa appoggiandosi ai muri della Chiesa e della sagrestia, senza corrispondere il giusto tantundem alla Diocesana Autorità.

Ed infine, ultimamente, è stata infissa sull'Arco sovrastante l'Altar Maggiore, sulla volta esterna della Chiesa, un'antenna necessaria al funzionamento degli apparecchi radiografici dell'Ospedale, con grave pregiudizio alla statica ed alla stabilità futura del fabbricato; si fa pure rimanere stabilmente chiuso il vecchio portone dell'Ospedale, nel quale era costituita una servitù di passaggio per chi fosse obbligato ad accedere alla Sagrestia della Chiesa; tale ultima decisione è stata pure presa arbitrariamente e senza verun plausibile motivo. Si tenga pure presente che al chiostro dell'antico Convento (al quale si accede per il detto eliminato portone) si apre la porticina che dà sul pulpito della Chiesa e che quindi anche per ciò si è stabilita in detto chiostro una servitù di passaggio in favore dei sacerdoti e del personale addetto alla Chiesa: e non può l'attuale proprietario dell'Ospedale unilateralmente sopprimere la mentovata servitù. (1)

(1) Ho qui dovuto, necessariamente, anticipare queste note che, per ragione di logica, avrebbero dovuto trovar luogo nel paragrafo delle relazioni tra l'E.C.A. e la Chiesa.

Si legge nelle « Risposte » all' *Istruzione Comune agli arcipreti, rettori di chiese, ed amministratori di Monti e Pii Sodalizii, e dei sagrestani*,⁽¹⁾ relativamente alla Chiesa dell'ex Convento dei Cappuccini dedicata a Santa Maria degli Angeli in Torremaggiore « che essa fu edificata nel 1628 dall'illustre Signor Giovanni De Sangro Principe di Sansevero, Duca di Torremaggiore; fu restaurata nel 1775 dal signor Vincenzo Mariani, come accenna un'iscrizione sull'architrave della porta del Tempio. Il detto Convento per la soppressione del 1866 è rimasto in potere di questo Municipio, che vi ha istituito l'Ospedale Civico ed il ricovero di mendicITÀ.

La Chiesa è tuttavia di pertinenza dei Cappuccini, giacchè vivendo nel 1882 un solo Padre Cappuccino P. Antonio Bellantuoni di Torremaggiore, vari gentiluomini esposero domanda a Monsignor Vescovo D. Antonio La Scala, e questi alla Sacra Congregazione dei Vescovi (e) Regolari, per fondarvi un Sodalizio sotto il nome di Congrega del SS. Crocifisso e venne loro concesso un permesso provvisorio fino a che non ritornino i pp. Cappuccini, giusta il Rescritto del Cardinale Prefetto della S. Congregazione Ferreri, sottoscritto da Mons. Vescovo D. Antonio La Scala in data 12 Maggio 1883.

La Chiesa ha forma rettangolare con una navata contenente due piccole Cappelle *in cornu Evangelii*, l'una sotto il titolo del SS. Crocifisso, l'altra di S. Antonio. Nel 1892 ultima visita è stata restaurata una parte del pavimento in mattonelle quadrate, mentre un tempo era tutto formato di antiche breccie levigate a masso: attualmente la Chiesa si trova piuttosto in buon stato. . . .

Non vi è campanile, ma una sola campana, posta nel centro della prospettiva a direzione della porta della Chiesa, ove scende la fune per suonare nella Chiesa istessa. La campana certamente fu benedetta, e porta questa iscritta: VERBUM CARO FACTUM EST A. D. MDCCXXXX. Si suona ancora al mezzodì ed al giorno alle ore 22 italiane. Si suona ancora

(1) Risposte ai quesiti della S. Visita Pastorale del 1897 compiuta dal Vescovo Mons. fr. Bonaventura Gargiulo da Sorrento O. C.

quando passa a miglior vita un fratello ed una sorella della Congrega.

Sul coretto della Chiesa vi è l'organo, i due confessionili che stavano al di dentro della Chiesa ai laterali della porta di entrata dalla soppressione dei Frati Cappuccini non esistono più; soltanto nel balauastro della Cappella di S. Antonio vicino a colonnette di legno vi è una grata con un portello. Vi è un pulpito non tanto mal ridotto.

Nella Chiesa vi è il sepolcro del P. Gabriele da Mentone *in cornu Evangelii* dell'Altare maggiore distante circa due metri dalla predella; l'iscrizione è la seguente:

A - Ω
P. F. Gabriel a Mentone
In Pedemontio
E Cappuccinorum Familia
Seraph. Divi Francisci
Fervidus Alumnus
Virtutibus Prodigisque
Admodum Venerandus
Vixit A. P. M. LXXIII
Obdormivit In Domino
Hic IV Id. Febr. MDCCLXXI
Lacrimantes Sodales
Non Ex Inani Assentatione
Sed Ex Intimo Naturae Sensu,
Quo Verae Virtuti Constet Honos
Animo Incomparabili
Seposuerunt

Eja sequamur Eum: speculo hoc super astra sequemur,
nostra offer Gabriel vota precesque Deo!!.

Nella Cappella del SS.mo Crocifisso vi è una fossa o sepoltura dei Frati Cappuccini colla data del 1631, ed è attaccata alla predella.

Nella Cappella di S. Antonio vi sono tre lapidi, delle quali due *in cornu Epistolae* sono attaccate alla predella e la terza dista un palmo: la prima è concepita così:

XP
Hic accepta lampade
Christi sponsi
Praestolatur adventum

Antonia Vitalis domo Foggiae
Prudentum ex numero virginum una
Innocens verecunda casta
Quae ex terreno naufragio
Domino vocante rapta
XV Kal. Sept. aetatis ann. XXV
Filiae suavissimae
Baro Vitus Vitalis
Et Maria Xaveria Bassa
Parentes infelicissimi
Ad luctum et lacrymas relictis
Contra votum posuerunt
Anno MDCCXCIV
Ave filia vive in Domino Christo

La 2ª lapide è scolpita così:

A
Suora Maria Cristina Galassi
Nata da Leonardo e Teresa Colaneri
Morta di anni 31 ai 4 di settembre del 1857
L'addolorato fratello Michele
Questa lapide pose.
Non lacrime spargete ma fiori
Sulla tomba della vergine
Che col sacrificio della sua bellezza
Acquistava pace sulla terra
Nel silenzio dei chiostri
E corona di gloria
Nel cielo

La 3ª lapide fa leggere:

Heic Joanna Trematore
In oeconomicis liberisque instituendis
Pietatis ac sollertiae speculum
Ab immiti fato anno XXVIII
M. V D. XXIII macie absumpta
VI idus Aprilis
Cum infantibus suis Columba et Gaetano
Sub ipsis heic conquiescit
Franciscus Rossetti coniux lugens

Animae dimidium suae
Hoc monumentum sep.
A. S. MDCCCXXXIV.

Nella navata della Chiesa *in cornu Evangelii* ad una distanza di tre metri dall'Altare del SS. Crocifisso e di Sant'Antonio si leggono le seguenti iscrizioni:

Hic jacet puerulus Franciscus
Joseph Santoro et
Mariae Fidelis Pallante coniugum
dilectus filius
huius oppidi Turris Majoris
annos quattuor natus
morte fortuita absumptus
Quinto kalendas februarii
A. D. MDCCCXXIV
Hoc amoris pignus
Parentes posuere

Hic in pace Christi requiescit
Demetrius Jachimius
Graecus Callaritensis
Comitate modestia officii
ΤΙΜΙΟΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΔΑΩ
Vixit A. P. M. XXVIII
Dep. K. Jul. MDCCCXXXII
Georgius pater inconsolabilis
mon. posuit c. v.

Hic hospes clamat quantum est in rebus inane
Restat quod miseris pauperibus damus

D. O. M.

Hoc in columbario adservantur cineres flebilis
Iuvenis eximi Alojsi Borrelli Terrae hujus Turris
Maioris cuius etsi vita brevis fuerit aëre tamen
Perennior memoria erit ingeni namque perspicacitate
Ceteros aequales praestitit vix an. aetatis suae
Vigesimum attingens jurisprudentiae studium
Summa cum laude ad umbilicum perduxit morum
Innocentia omnigena virtute et cristiana